



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DI GIAMAICA PER ELIMINARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI E LE ELUSIONI FISCALI, CON PROTOCOLLI, FATTO A KINGSTON IL 19 GENNAIO 2018

Art. 22 (Accordo)

E RICERCATORI

1. Una persona fisica che soggiorna in uno Stato contraente al fine di insegnare o di svolgere attività di ricerca presso un istituto universitario, college o altro istituto d'istruzione riconosciuto conformemente alla legislazione di detto Stato contraente, e che è stato immediatamente prima di tale soggiorno residente dell'altro Stato contraente, non è imponibile nel primo Stato contraente per le remunerazioni che riceve per detta attività di insegnamento o di ricerca per un periodo non superiore a due anni a decorrere dalla data del suo primo arrivo in detto Stato per tale fine. 2. La disposizione del paragrafo 1 non si applica ai redditi da ricerca se questa è intrapresa non nell'interesse pubblico ma principalmente nell'interesse privato di una o più persone determinate.

Versione in vigore dal 5 agosto 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocolli, fatto a Kingston il 19 gennaio 2018
Estremi	Legge 17 luglio 2020, n. 93
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2020

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-93-2020/accordo-art-22>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it